Art. 10 (1) (2)

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.(3)

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.(4)(5)

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.(6)(7)(8)

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti.(9)(7)(8)

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.(10)

1. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1981, n. 102, ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale; b) l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 11 e 10, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire.

2. La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 405 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

3. La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1967, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui riproduce le norme dell'art. 4, commi 3 e 5, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, anch' esse dichiarate incostituzionali con la stessa sentenza

4. La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma: a) nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) nella parte in cui non consente che ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

5. La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre-11 dicembre 1995, n. 499 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

6. Il presente comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, l’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha abrogato la suddetta lettera a) del comma 1126 e ha stabilito che le disposizioni ivi indicate riacquistino efficacia nel testo vigente prima del 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.

7. La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL.

8. La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 319 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, sollevata dal giudice remittente relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. La stessa Corte ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

9. Il presente comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, l’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha abrogato la suddetta lettera b) del comma 1126 e ha stabilito che le disposizioni ivi indicate riacquistino efficacia nel testo vigente prima del 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.

10. Il presente comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, l’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha abrogato la suddetta lettera c) del comma 1126 e ha stabilito che le disposizioni ivi indicate riacquistino efficacia nel testo vigente prima del 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.

Art. 11 (1) (2)

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.(3)(4)

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.(4)

Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. (5)

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

1. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1981, n. 102, ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale; b) l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 11 e 10, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire.

2. La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 405 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

3. Il presente comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. d) ed e), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, l’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha abrogato le suddette lettere d) ed e) del comma 1126 e ha stabilito che le disposizioni ivi indicate riacquistino efficacia nel testo vigente prima del 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.

4. La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui consente all'INAIL di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

5. Comma inserito dall’art. 1, comma 1126, lett. g), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.